



**Sommario**

---

LE NEWS DI SETTEMBRE .....	2
RECENTI CHIARIMENTI DI PRASSI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA .....	5
RICHIESTE DI ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE .....	5
FATTURA IVA SEMPRE ASSOLTA CON IL REVERSE PER LE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA RESE DA SOGGETTO ESTERO NON STABILITO .....	8
PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO .....	9
ANCORA NOVITÀ PER IL SISTEMA TESSERA SANITARIA.....	11
CREDITO D'IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI: DOMANDE DAL 4 OTTOBRE .....	12
TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI CON PAGAMENTI TRACCIATI E FATTURE ELETTRONICHE.....	14
FUNZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUPER-ACE: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE .....	15
LE PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2021 .....	16

LE NEWS DI SETTEMBRE

## ACCERTAMENTO

**Motivazione avviso di accertamento**

**L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è rispettato se l'Amministrazione finanziaria indica il criterio astratto che ha utilizzato** nel procedere all'accertamento stesso.

In particolare il diritto di difesa del contribuente non è considerato compromesso se, in aggiunta al criterio astratto, l'Amministrazione fornisce anche specificazioni concrete che consentano di "delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto".

(Sentenza Corte Cassazione 15/07/2021 n.20142)

## AGEVOLAZIONI

**Bonus rottamazione TV**

È stato pubblicato sulla G.U. 7.8.2021, n. 188 il Decreto attuativo dell'art. 1, comma 614, DL n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che ha esteso il "bonus TV 5G", previsto dalla Finanziaria 2018, all'acquisto/smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. In particolare dal 23/8/2021 è possibile richiedere il bonus rottamazione TV per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 1. Il bonus in esame:

- consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di € 100;
- richiede la rottamazione di un apparecchio non più idoneo ai nuovi standard tecnologici

(Decreto MISE 05/07/2021)

## IMPOSTE DIRETTE

**Nuova detrazione 110% modifica dimensione serramenti**

**La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per gli interventi "trainati" su serramenti ed infissi.**

In particolare, in caso di spostamento e variazione dimensionale degli infissi l'agevolazione è riconosciuta **a condizione che la superficie "totale" degli stessi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.**

(Risposta interpello Agenzia Entrate 30/07/2021, n.524)

## IMPOSTE DIRETTE

**Appalti "labour intensive"**

Nel caso in cui l'impresa sia soggetta ad una procedura concorsuale (nel caso di specie, amministrazione straordinaria), l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 214/97, finché perdura l'inadempimento dell'impresa subappaltatrice, non viene meno qualora il DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate sia stato prodotto dopo l'ammissione alla procedura stessa.

(Risposta interpello Agenzia Entrate 03/08/2021, n.525)

## IMPOSTE INDIRETTE

**Esonero imposta bollo prospetto rivalutazione beni d'impresa**



Le imprese in contabilità semplificata che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa devono redigere un apposito prospetto dal quale risultino "i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta".

Il prospetto non va né bollato né vidimato.

Di conseguenza sono confermati i chiarimenti già forniti dall'Agenzia nella Risoluzione 3.3.2010, n. 14/E; infatti, il richiamo contenuto nella Circolare 27.4.2017, n. 14/E al dato testuale della norma (che richiedeva la bollatura e vidimazione) non è "indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite" con la citata Risoluzione n. 14/E.

**(Risposta interpello Agenzia Entrate 03/08/2021, n.526)**

#### IMPOSTE INDIRETTE

##### Regime esenzione ritenuta su dividendi corrisposti a società "madre" residente in Svizzera

Una società italiana, aderente al regime di adempimento collaborativo ex art. 3, D.Lgs. n. 128/2015, può distribuire dividendi a favore della controllante svizzera, senza applicazione della ritenuta ex art. 27, DPR n. 600/73, prima del decorso del periodo minimo (2 anni) di detenzione del capitale sociale, laddove tale presupposto si verifichi successivamente.

È fatta salva la restituzione della ritenuta operata qualora venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo, la condizione secondo cui la società madre detiene direttamente il 25% del capitale della società figlia per un minimo di 2 anni.

**(Risposta interpello Agenzia Entrate 06/08/2021, n.537)**

#### IVA

##### IVA indebitamente detratta

L'acquirente/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un'operazione non imponibile / esente.

Il diritto alla detrazione spetta soltanto se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta. In capo all'acquirente/committente risulta applicabile:

- la sanzione da € 250 a € 10.000 in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente/committente;
- la sanzione pari al 90% della detrazione illegittimamente operata dall'acquirente/committente negli altri casi in cui l'IVA è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Di conseguenza **se l'acquirente/committente ha pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, ha detratto l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti/non imponibili, è irrogata la sanzione proporzionale, previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.**

**(Risoluzione Agenzia Entrate 03/08/2021, n.51/E)**

#### IVA

##### Riciclo plastica

**I prodotti derivanti dal riciclo della plastica** (scaglie di R PET "conformi", scaglie di R PET "non conformi", scaglie di tappi ed etichette, polvere di PET) **rappresentano materiale pronto per essere utilizzato** in un processo industriale (c.d. "pronto al forno"), **e non beni di recupero o di scarto (ossia "rottami")**, e pertanto le relative cessioni a terzi sono soggette ad IVA (22%) e non al reverse charge ex art. 74, comma 7, DPR n. 633/72.



(Risposta interpello Agenzia Entrate 06/08/2021, n.530)

#### IVA

##### **Autofattura e split payment**

Nell'ambito di un contratto di un mandato senza rappresentanza stipulato tra soggetti tenuti all'applicazione dello split payment, nel caso in cui l'IVA sia già stata assolta dal mandante sulla base della fattura emessa dal mandatario e quest'ultimo non abbia ricevuto la fattura dal terzo soggetto appaltatore, il mandatario può regolarizzare l'operazione contabilizzando contestualmente nei registri IVA degli acquisti / vendite l'imposta dovuta, senza procedere ad alcun versamento dell'IVA nei confronti dell'Erario.

(Risposta interpello Agenzia Entrate 06/08/2021, n.531)

#### IVA

##### **Regole tecniche POS**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

(Provvedimento Agenzia Entrate 06/08/2021)

#### IVA

##### **Servizio distribuzione gas**

**Il canone percepito a titolo di corrispettivo per l'affidamento, da parte dell'Ente locale, della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale è soggetto ad IVA**, per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo ed oggettivo), ai sensi degli artt. 3 e 4, DPR n. 633/72.

(Risposta interpello Agenzia Entrate 06/08/2021, n.533)

#### RISCOSSIONE

##### **Cancellazione automatica debiti € 5.000**

È stato **pubblicato** sulla G.U. 2.8.2021, n. 183 il **Decreto che ha individuato le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000.**

È stata inoltre fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione

(Decreto MEF 14/07/2021)

#### VERSAMENTI

##### **Versamento primo acconto IRAP 2020 in presenza di operazioni di fusione**

**In presenza di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel 2020** (nel caso di specie, fusione con incorporazione di varie società del gruppo e successiva fusione inversa con la controllante), **la verifica dei requisiti soggettivi** (non rientrare tra i soggetti ex art. 7 e 10-bis, D.Lgs n. 446/97 e 162-bis, TUIR) e oggettivi (limite dei ricavi di € 250 milioni) **per usufruire dell'esonero dal versamento della prima rata dell'acconto IRAP 2020** ex art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", **va effettuata distintamente in capo alla società incorporante e alle società incorporate** con riferimento al 31.12.2019, **ossia prima del perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione aziendale.**



(Risposta interpello Agenzia Entrate 11/08/2021, n.543)

#### RECENTI CHIARIMENTI DI PRASSI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA

**L'articolo 26, secondo comma, D.P.R. 633/72 individua, tra le fattispecie che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in diminuzione l'imponibile, anche la "risoluzione" dell'operazione.**

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 11 del 06.08.2021, ha affermato che **qualora sia attivata una clausola risolutiva espressa**, in dipendenza della quale venga meno in tutto o in parte un'operazione per la quale sia stata emessa fattura e sia stato assolto l'obbligo di pagamento dell'IVA, **è possibile emettere nota di variazione IVA in diminuzione, anche in presenza di una contestazione in sede giudiziale, senza che sia necessario un formale atto di accertamento del verificarsi della predetta risoluzione.**

Resta fermo l'obbligo, da parte del cedente o prestatore, di emettere nota di debito qualora l'eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.

#### RICHIESTE DI ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE

**Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi** e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, **l'art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:**

- **soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;**
- **professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

**CON UN REDDITO 2019 NON SUPERIORE A € 50.000 CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI 2020 NON INFERIORE AL 33% RISPETTO A QUELLO DEL 2019.**

Il Ministero del Lavoro / MEF, con il Decreto 17.5.2021 ha individuato le modalità attuative dell'esonero.

L'INPS nell'ambito della Circolare 6.8.2021, n. 124, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito a tale esonero con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS.

Recentemente, lo stesso Istituto con il Messaggio 20.8.2021, n. 2909, ha reso noto la data (25.8.2021) a decorrere dalla quale è possibile presentare, in via telematica, l'apposita domanda di esonero da parte dei predetti soggetti (artigiani / commercianti iscritti all'IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS).

#### Soggetti interessati

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto 17.5.2021, l'esonero parziale dei **contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000,** è riconosciuto ai soggetti iscritti alle **Gestioni AGO** (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.**

Sono ammessi all'agevolazione anche i **soci di società ed i professionisti componenti di studi associati.** Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero:

- svolga l'attività in **più studi professionali / società**, il requisito deve essere verificato con riguardo allo **studio / società** nel quale l'attività è esercitata in **maniera prevalente;**
- svolga l'attività in **forma individuale e contemporaneamente partecipi in studi professionali / società,** il requisito va verificato soltanto con riguardo all'attività individuale.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Possono beneficiare dell'esonero contributivo anche **i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018** tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19.

L'esonero:

- **va richiesto ad un solo Ente previdenziale**, per una sola forma di previdenza obbligatoria;
- **non spetta**, fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19:
  - **in presenza di un rapporto di lavoro subordinato**, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015. Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l'esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato;
  - **ai titolari di pensione diretta**, diversa dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

#### Condizioni richieste

Al fine di usufruire dell'agevolazione (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co. co. per l'emergenza COVID-19) è richiesta la **sussistenza di entrambe le seguenti condizioni**:

- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019**;
- **reddito 2019** derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione **non superiore a € 50.000**.

Come precisato dall'INPS nella citata Circolare n. 124, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti e per i lavoratori autonomi in agricoltura i predetti **requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale**. Il riferimento alla rilevanza della verifica della situazione del titolare della posizione aziendale dovrebbe riflettersi **sull'esonero o meno anche del collaboratore in presenza di un'impresa familiare**.

Con riferimento a:

- soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti ed alla Gestione separata INPS, il reddito è desumibile dalla Sezione I / II del quadro RR del mod. REDDITI 2020 PF;
- soggetti iscritti alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all'attività che ha determinato l'iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135, comma 3, C.c.

#### Inizio attività nel 2020

Come stabilito dal citato DM 17.5.2021, **per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, l'esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti** (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi).

Nella citata Circolare n. 124 l'Istituto precisa che:

- l'esonero **spetta** a favore dei soggetti con **posizione aziendale attiva al 31.12.2020** e che **risultano iscritti** alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero **all'1.1.2021**. In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a **presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale**;



- **l'esonero non spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 2021.**

#### Contributi oggetto dell'esonero

Per i soggetti iscritti alla **Gestione IVS artigiani / commercianti**, l'esonero riguarda solo i **contributi fissi** (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021). Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che pertanto **non sono oggetto di esonero:**

- la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021;
- gli importi di competenza di annualità pregresse.

L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell'AGO e presente nel "nucleo" aziendale all'1.1.2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare l'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000.

**Per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali** (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l'esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione separata INPS** l'esonero riguarda i **contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.**

In particolare, l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l'esonero per:

- i soggetti iscritti alla **Gestione separata INPS** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con **aliquota complessiva pari al 25,98%**;
- i lavoratori iscritti **ad altre forme previdenziali obbligatorie**, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021 e calcolati **con aliquota complessiva pari al 24%**. Sono esclusi, pertanto, i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato / pensione.

Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato / pensione l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza con l'attività autonoma che dà diritto all'esonero.

#### Regolarità contributiva

**PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE IN ESAME, OLTRE AL POSSESSO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, È RICHiesto IL PAGAMENTO INTEGRALE DELLA PARTE DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA OBBLIGATORIA NON OGGETTO DI ESONERO.**

Sul punto l'INPS nella citata n. 124 precisa che il requisito della regolarità contributiva sarà verificato con riguardo al codice fiscale del titolare / professionista richiedente l'esonero.

Si rammenta che in base all'art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ai fini della concessione dell'esonero in esame, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a decorrere dall'1.11.2021.

In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.

Gli eventuali contributi oggetto di esonero versati possono essere richiesti in compensazione / rimborso tramite domanda da presentare entro il 31.12.2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante al soggetto interessato.



### Limite massimo di esonero contributivo

L'esonero parziale dei **contributi previdenziali 2021** è riconosciuto nel **limite massimo individuale di € 3.000 annui**.

L'ammontare dell'esonero contributivo destinato ai soggetti in esame è **riconosciuto dall'INPS** nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.500 milioni. In caso di superamento di tale soglia, l'agevolazione viene **ridotta in misura proporzionale** in base al numero dei beneficiari.

L'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che in caso di rapporto di lavoro subordinato / pensione, l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza tra i periodi di attività autonoma che dà diritto all'esonero ed i periodi di prestazioni di lavoro subordinato / pensione. In tal caso sarà riproporzionato l'importo dell'esonero.

In caso di esito positivo della domanda **resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali il soggetto risulta esonerato. L'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.

Il riconoscimento dell'accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è **subordinato all'integrale pagamento** della parte di contribuzione obbligatoria non esonerata.

### Presentazione domanda di esonero

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, DM 17.5.2021 il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, entro il 30.9.2021, di un'apposita domanda, a pena di decadenza.

La domanda va presentata telematicamente tramite il Cassetto fiscale utilizzando i seguenti percorsi:

- Gestione speciale artigiani e commercianti: Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti → Esonero contributivo art. 1, commi 20-22-bis, Legge n. 178/2020
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: Cassetto lavoratori autonomi → Comunicazione bidirezionale
- Professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti → Domande Telematiche > Esonero contributivo Legge n. 178/2020

Preme evidenziare che il predetto termine di presentazione interessa anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza.

**L'esito delle verifiche effettuate dall'INPS sono oggetto di comunicazione tramite il Cassetto previdenziale**, nel quale sarà possibile verificare anche l'importo massimo "accordato" tenendo conto delle risorse disponibili per l'esonero contribuito.

Nel caso in cui i contributi previdenziali 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell'importo rideterminato siano superiori all'esonero il soggetto interessato dovrà procedere al versamento della differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**In caso di esito negativo della domanda** di esonero agli eventuali omessi versamenti previdenziali saranno applicate le prescritte sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000.

### FATTURA IVA SEMPRE ASSOLTA CON IL REVERSE PER LE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE

#### RILEVANTI IN ITALIA RESE DA SOGGETTO ESTERO NON STABILITO

l'Agenzia delle entrate, con la recente **risposta all'istanza di interpello n. 549/2021** ha avuto modo di **ribadire alcune regole riguardanti l'applicazione del REVERSE CHARGE**.

Il caso **considerato** dalla risoluzione prende in esame:

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**



- i **servizi territorialmente rilevante in Italia**,
- **resi da un soggetto passivo estero** non stabilito in Italia (prestatore),
- a un **soggetto passivo stabilito in Italia** (committente).

La soluzione, ribadisce che l'Iva relativa alla prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, effettuata dal **prestatore estero non stabilito**, nei confronti del committente italiano, va obbligatoriamente assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo dell'inversione contabile (o **reverse charge**); e questo anche se il prestatore estero è **identificato ai fini Iva in Italia** mediante l'**identificazione diretta** o la nomina di un **rappresentante fiscale**.

In merito a queste ultime fattispecie si ricorda che un soggetto passivo non residente che opera in Italia ha diverse opzioni per poter assolvere agli adempimenti previsti nel nostro Paese:

- a) nominare un rappresentante fiscale in Italia;
- b) identificarsi direttamente (nel solo caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue con i quali sussistono specifici rapporti di reciprocità con il nostro Paese);
- c) istituire una stabile organizzazione in Italia.

A parte quest'ultima opzione (l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia mette il soggetto passivo estero sullo stesso piano di un soggetto passivo residente in Italia), nella prima e seconda ipotesi sopra elencate (rappresentante fiscale e identificazione diretta) il soggetto estero mantiene la natura di soggetto non residente in Italia.

Infine si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito alle **differenti modalità** attraverso le quali viene attuato il **sistema dell'inversione contabile** a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva:

- **stabilito fuori dall'Ue**,
- **stabilito nella Ue**

Nel primo caso il **soggetto estero non stabilito nella Ue** dovrà emettere un **documento** con la propria **posizione extracomunitaria** e spetterà al **committente italiano** assolvere l'imposta in Italia mediante un'**autofattura cartacea** che risulta quindi **esclusa dall'obbligo** di fatturazione elettronica e che andrà riepilogata nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro).

Nel caso invece di **soggetto passivo stabilito ai fini Iva in uno Stato Ue**, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione **integrando con Iva italiana** (art.17, comma 2, secondo periodo) la fattura ricevuta senza addebito dell'imposta e annotandola nei propri **registri acquisti e vendite**.

Anche quest'ultima **fattura sarà cartacea**, in quanto esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica, mentre dovrà essere comunicata nell'esterometro e nel modello Intra-2, ma solo al superamento delle soglie di rilevanza, e sempre che l'adempimento non sia già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero.

#### [PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO](#)

**DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE 2021 ANCHE GLI SCAMBI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DOVRANNO ESSERE DOCUMENTATI TRAMITE FATTURA ELETTRONICA**, al pari degli scambi interni. Ora, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 vengono forniti i dettagli operativi per la gestione di tale adempimento.

#### [E-fattura con San Marino](#)

L'articolo 12, D.L. 34/2019 prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Mef del 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica. Il D.M. del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre



2021; **peraltro esso prevede che, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo. A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture saranno invece emesse e accettate solo in formato elettronico.**

**Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino.**

Tanto l'articolo 12, D.L. 34/2019 quanto l'articolo 21 del più recente D.M. 21 giugno 2021 rinviano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l'attuazione della nuova disciplina. Con questo provvedimento vengono individuate le regole tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, ai provvedimenti precedentemente emanati (in particolare al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018).

Tali regole sono appunto contenute nel provvedimento del 5 agosto scorso, secondo il quale l'ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani. L'ufficio tributario di San Marino è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio e l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'ufficio tributario di San Marino è la Direzione provinciale di Pesaro-Urbino.

È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio (Sdl) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

Si ricorda inoltre che, in data 31 agosto 2021, l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per le fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: 2R4GTO8.

#### [La consultazione sul portale fatture e corrispettivi](#)

Nel recente provvedimento direttoriale vengono date le indicazioni operative, che mettono al centro del processo il portale fatture e corrispettivi, che gli operatori nazionali già utilizzano per le fatture elettroniche tra operatori residenti:

- nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del controllo da parte dell'ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta con nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972;
- nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia – con addebito dell'imposta – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta;
- in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate consente, al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell'imposta.

**ANCORA NOVITÀ PER IL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Negli ultimi mesi la disciplina riguardante l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha subito importanti modifiche. Con il Decreto MEF datato 29.1.2021, il Ministero si era trovato costretto a rimettere mano all'elenco delle scadenze per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, modificato ulteriormente lo scorso 23 luglio, prorogando il termine di invio dal 31.7.2021 al 30.9.2021. A seguito di tale ulteriore modifica il calendario delle scadenze appare oggi quello che segue:

<b>Invio spese sostenute nel 2021</b>	
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021)	30 settembre 2021
Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021)	6 ottobre 2021
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021)	31 gennaio 2022
Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021)	7 febbraio 2022
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021)	31 gennaio 2022
Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021)	7 febbraio 2022
Disponibilità della funzione on line sul sito <a href="https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/">https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/</a> per l'Opposizione da parte del cittadino all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria	Periodo 9 febbraio – 8 marzo 2022
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti	16 marzo 2022

**A PARTIRE DALLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL 1.1.2022, I DATI DA COMUNICARE DOVRANNO ESSERE TRASMESSI ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DEL DOCUMENTO FISCALE, FACENDO RIFERIMENTO, PER LA SCADENZA DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE, ALLA DATA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI CUI AL DOCUMENTO FISCALE.**

**Con uno specifico Decreto il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati** all'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il D.M. del 16.7.2021 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 ha infatti **ampliato la platea delle figure professionali ricomprese nell'adempimento inserendovi anche gli iscritti a determinati elenchi speciali a esaurimento** tenuti dal Ministero della Salute, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:

<b>Figure professionali iscritti a elenchi speciali</b>
a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico
b) tecnico audiometrista
c) tecnico audioprotesista
d) tecnico ortopedico



e) dietista
f) tecnico di neurofisiopatologia
g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
h) igienista dentale
i) fisioterapista
j) logopedista
k) podologo
l) ortottista e assistente di oftalmologia
m) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
n) tecnico della riabilitazione psichiatrica
o) terapista occupazionale
p) educatore professionale
q) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 403/1971

Sempre in base al D.M. 9 agosto 2019, si iscrivono a tali elenchi i lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie private, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni (alla data di entrata in vigore della L. 145/2018) oppure
- essere in possesso di un titolo che, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.

**NE CONSEGUE CHE ANCHE TALI SOGGETTI DOVRANNO COMUNICARE, ALLE SCADENZE GIÀ CITATE, I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI SVOLTE NEL 2021. APPLICANDO LE MODALITÀ DI INVIO DEI DATI AL STS, I NUOVI SOGGETTI DOVRANNO TRASMETTERE I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALL'1.1.2021 ENTRO IL 31.1.2022.**

#### **CREDITO D'IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI: DOMANDE DAL 4 OTTOBRE**

Allo scopo di favorire l'adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l'**articolo 32 D.L. 73/2021** ha **INTRODOTTO UN CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021 PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

**Il credito d'imposta spetta**, per ciascun beneficiario, **NELLA MISURA DEL 30 PER CENTO DELLE SPESE COMPLESSIVE RISULTANTI DALL'ULTIMA COMUNICAZIONE VALIDAMENTE PRESENTATA**, in assenza di successiva rinuncia. **IN OGNI CASO, IL CREDITO D'IMPOSTA RICHiesto NON PUÒ ECCEDERE IL LIMITE DI 60.000 EURO PER CIASCUN BENEFICIARIO, NEL LIMITE COMPLESSIVO DI 200 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021.**

**Possono fruire dell'agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che** siano in possesso del



codice identificativo di cui all'**articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019** convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**.

Le **modalità di accesso al beneficio ricalcano**, in buona sostanza, **quelle previste per il credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 D.L. 34/2020**, riferito alle **spese per sanificazione e acquisto DPI** sostenute nel 2020.

Si ricorda che lo scorso anno il credito d'imposta era previsto al **60 per cento**, percentuale poi ridotta al **15,6423 per cento**, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 per cento dall'**articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020**, dopo la conversione in L. 126/2020.

**PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO CORRENTE OCCORRE TRASMETTERE APPOSITA COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 4 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2021.**

Le domande possono essere inviate **direttamente dal contribuente** oppure **avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998** e successive modificazioni.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che **sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa**.

Inoltre, all'interno della **finestra temporale** dedicata all'invio delle domande è possibile presentare la **rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

Con riferimento all'**ambito oggettivo** sono ammissibili al credito d'imposta le **spese sostenute per:**

1. la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
3. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ai fini del **rispetto del limite di spesa** previsto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021**.

Detta percentuale è ottenuta **rapportando il limite complessivo di spesa**, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del citato **D.L. 73/2021**, **all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, **può essere utilizzato** dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in **compensazione** ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.



Il modello F24 va presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili** dall'Agenzia delle entrate, pena il **rifiuto dell'operazione di versamento**; nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato.

**Non trovano applicazione**, invece, i limiti di cui all'articolo 34 L. 388/2000 – limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 – limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.

Si attende, infine, apposita risoluzione con cui **verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24**.

#### TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI CON PAGAMENTI TRACCIATI E FATTURE ELETTRONICHE

L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 05/08/2015 (la versione attuale dell'articolo è il risultato delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma comma 909, lettera c, della Legge 27 dicembre 2017 n.2015 e dall'articolo 17 comma 2 lettera a del DL 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n.136) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all'emissione delle Fatture elettroniche: **i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono "la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500" (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell'IVA e delle imposte sui Redditi.**

Per tali contribuenti i termini di accertamento passano, quindi, dal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero dal settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di sua omissione o nullità, rispettivamente al terzo e al quinto anno successivo.

**La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:**

- a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda;**
- b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.**

Va inoltre evidenziato che **restano fermi, tra gli altri, gli ulteriori requisiti fissati dal d.m. 4 agosto 2016 e, quindi:**

- **la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;**
- **la necessità di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini;**
- **l'esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto.**



Alla luce di quanto sopra, in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via Sdl e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente

Pertanto, con particolare riferimento alle fatture ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche sempre attraverso il Sistema di Interscambio, tale riduzione è condizionata anche alla trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento che comprova l'operazione, dei dati relativi alle operazioni che riguardano gli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.

In altre parole, alla luce dei riferimenti posti in essere dall'articolo 3 del Dlgs 127/2015, la riduzione dei termini di accertamento è riconosciuta qualora tutti i documenti di vendita e di acquisto e tutte le transazioni finanziarie agli stessi collegati, risultano tracciati e portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria.

Per usufruire dell'agevolazione, in base all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 "i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza [...] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi", il che vuol dire che, per poter usufruire di questa agevolazione, sarà necessario dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

#### FUNZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUPER-ACE: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE

Con il provvedimento prot. n. 238235/2021, pubblicato venerdì 17 settembre, sono state le **DEFINITE LE MODALITÀ, I TERMINI DI PRESENTAZIONE E IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA "SUPER-ACE"**.

Si ricorda che la c.d. "super-Ace" è stata introdotta dall'articolo 19 D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis") per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, il 2021).

Pur essendo la disciplina in larga parte mutuata dalle previsioni in materia di Ace, meritano di essere evidenziate alcune peculiarità:

- innanzitutto, la super-Ace è calcolata sulla base di un maggior coefficiente di remunerazione, pari al 15%;
- assumono rilievo esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, nel limite di 5 milioni di euro;
- i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiscono nella base di calcolo dell'agevolazione per il loro intero importo, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguglio ad anno);
- l'agevolazione può essere fruita non solo come deduzione dalla base imponibile (secondo l'ordinario meccanismo previsto per l'Ace) ma anche sottoforma di credito d'imposta.

La norma prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. La stessa previsione, tuttavia, indica anche un'ulteriore condizione, che rende sicuramente meno



**immediata** la fruizione del beneficio: sono infatti richiesti la **preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate** e il **conseguente riconoscimento del credito** da parte della stessa.

La **comunicazione all’Agenzia delle entrate** può essere inviata **dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del **termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2020**.

**Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione** (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l’Agenzia delle entrate rilascia una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto; per poter utilizzare il credito d’imposta è però necessario attendere il **riconoscimento** da parte dell’Agenzia delle entrate, che può avvenire **entro trenta giorni** dalla data di presentazione della **Comunicazione**.

Solo da questo momento, quindi, il credito d’imposta può essere **compensato in F24**, può essere **richiesto a rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale va indicato, oppure, in alternativa, **può essere ceduto** (con possibilità, per il cessionario, di **procedere ad ulteriori cessioni**).

**LE PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2021**

<b>SCADENZE FISSE</b>	
<b>27 settembre</b>	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuati nel mese precedente.
<b>30 settembre</b>	<b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.  <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.  <b>Imposta di bollo</b> Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2021 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.  <b>Versamento cartelle di pagamento, eventuali rate, avvisi di accertamento, etc.</b> Scade oggi il termine per il versamento delle somme sospese nel periodo 08/03/2020-31/08/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali. La scadenza riguarda anche le rate derivanti da piani di rateazione in essere oggetto di sospensione.  <b>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio</b>



	<p>Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 31 luglio 2020.</p> <p><b>Sistema Tessera Sanitaria (STS)</b> Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferiti al primo semestre 2021 (01/01/2021 – 30/06/2021).</p>
<p><b>15 ottobre</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>